COMUNE DI CANTELLO

Provincia di Varese

ALLEGATO A

Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

E

DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Entrata in vigore: 1° gennaio 2027

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 — Oggetto e fonti
Articolo 2 — Finalità e principi
Articolo 3 — Presupposto del canone unico
Articolo 4 — Presupposto del canone mercatale
Articolo 5 — Soggetto attivo, soggetti passivi e solidarietà
Articolo 6 — Gestione e funzionario responsabile

TITOLO II — OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: PROCEDIMENTO E TITOLO
Articolo 7 — Obbligo del titolo
Articolo 8 — Domanda di concessione o autorizzazione
Articolo 9 — Istruttoria e rilascio
Articolo 10 — Occupazioni permanenti e temporanee
Articolo 11 — Occupazioni d'urgenza
Articolo 12 — Contenuto e obblighi del titolare
Articolo 13 — Rinnovo, proroga e rinuncia
Articolo 14 — Modifica, sospensione e revoca
Articolo 15 — Decadenza ed estinzione
Articolo 16 — Occupazioni abusive e rimozione

TITOLO III — DIFFUSIONE PUBBLICITARIA: PROCEDIMENTO E TITOLO
Articolo 17 — Obbligo dell'autorizzazione
Articolo 18 — Domanda e dichiarazione
Articolo 19 — Istruttoria, rilascio e durata
Articolo 20 — Tipologie ammesse e divieti
Articolo 21 — Limiti quantitativi degli impianti e piano generale
Articolo 22 — Obblighi del titolare e targhetta identificativa
Articolo 23 — Rinnovo, modifica, sospensione, revoca e decadenza
Articolo 24 — Pubblicità abusiva e rimozione

TITOLO IV — TARIFFE, DETERMINAZIONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 25 — Tariffe e competenza della Giunta
Articolo 26 — Misurazione delle occupazioni
Articolo 27 — Misurazione della diffusione pubblicitaria
Articolo 28 — Classificazione delle strade e delle aree
Articolo 29 — Determinazione del canone per l'occupazione
Articolo 30 — Determinazione del canone per la diffusione pubblicitaria
Articolo 31 — Riduzioni per le occupazioni
Articolo 32 — Esenzioni per le occupazioni
Articolo 33 — Riduzioni per la diffusione pubblicitaria
Articolo 34 — Esenzioni per la diffusione pubblicitaria
Articolo 35 — Occupazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi
Articolo 36 — Impianti di comunicazione elettronica

TITOLO V — AFFISSIONE DIRETTA SU IMPIANTI COMUNALI
Articolo 37 — Impianti comunali e ripartizione degli spazi
Articolo 38 — Modalità dell'affissione diretta
Articolo 39 — Richiesta e assegnazione
Articolo 40 — Durata, formati, canone e riduzioni
Articolo 41 — Esenzioni negli impianti comunali
Articolo 42 — Affissioni abusive, rimozione e spese
Articolo 43 — Impianti privati per affissioni dirette

TITOLO VI — DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, CONTROLLI E TUTELA
Articolo 44 — Dichiarazione e pagamento
Articolo 45 — Rimborsi e compensazione
Articolo 46 — Controlli, cooperazione e contraddittorio
Articolo 47 — Accertamento esecutivo
Articolo 48 — Indennità, sanzioni e interessi
Articolo 49 — Ravvedimento operoso
Articolo 50 — Autotutela e strumenti deflattivi
Articolo 51 — Riscossione coattiva e rateazione
Articolo 52 — Giurisdizione e tutela

TITOLO VII — FATTISPECIE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
Articolo 53 — Accessi e passi carrabili
Articolo 54 — Distributori di carburante e impianti accessori
Articolo 55 — Spettacoli viaggianti, circhi e attrazioni
Articolo 56 — Occupazioni di pubblici esercizi e dehors
Articolo 57 — Esposizione di merci, arredi e piccoli manufatti
Articolo 58 — Tende, strutture sopraelevate e sottosuolo
Articolo 59 — Cantieri, traslochi e lavori su strada

TITOLO VIII — FATTISPECIE PARTICOLARI DI PUBBLICITÀ
Articolo 60 — Pubblicità sui veicoli
Articolo 61 — Volantinaggio, pubblicità sonora e forme itineranti
Articolo 62 — Vetrine, locandine, preinsegne e mezzi temporanei

TITOLO IX — CANONE MERCATALE E MERCATO SETTIMANALE
Articolo 63 — Ambito e soggetti
Articolo 64 — Mercato settimanale del venerdì
Articolo 65 — Posteggi temporaneamente liberi e spunta

Articolo 66 — Criteri tariffari del canone mercatale
Articolo 67 — Pagamento del canone mercatale
Articolo 68 — Occupazioni mercatali abusive e rinvio

TITOLO X — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 69 — Disciplina transitoria
Articolo 70 — Abrogazione, entrata in vigore, efficacia, pubblicazione e rinvio dinamico

APPENDICE 1 — CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 — Oggetto e fonti

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, commi 821 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina nel territorio del Comune di Cantello:

a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito «canone unico», istituito dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di seguito «canone mercatale», istituito dall'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge n. 160 del 2019;

c) i procedimenti amministrativi concernenti le concessioni di suolo pubblico, le autorizzazioni pubblicitarie e l'utilizzo diretto degli impianti comunali destinati alle affissioni.

2. Il canone unico sostituisce i prelievi indicati dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, ivi compreso il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza comunale, ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone mercatale si applica in deroga alla disciplina del canone unico e sostituisce i prelievi indicati dall'articolo 1, comma 838, della medesima legge.

3. Il regolamento è applicato in conformità alla legge n. 160 del 2019, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 fino al 31 dicembre 2026 e, dal 1° gennaio 2027, al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, nonché alle altre disposizioni statali e regionali vigenti.

4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti e, in quanto compatibili, i regolamenti comunali relativi alle entrate, al procedimento amministrativo, al commercio su aree pubbliche,

alla polizia locale, all'edilizia, all'arredo urbano, al verde e alla gestione del patrimonio.

5. Ferma la denominazione legislativa di «canone», l'entrata ha natura tributaria; conseguentemente si applicano lo Statuto dei diritti del contribuente e le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, interessi e importi minimi dettate per i tributi degli enti locali, e le controversie relative alla debenza e alla misura del canone appartengono alla giurisdizione tributaria. Tale qualificazione non modifica il regime amministrativo delle concessioni e delle autorizzazioni, né assorbe i corrispettivi per servizi effettivamente resi o distinti rapporti patrimoniali nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 2 — Finalità e principi

1. La disciplina del canone persegue la corretta gestione e valorizzazione dei beni pubblici, la sicurezza della circolazione, il decoro urbano, la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e paesaggistico, l'equilibrio tra uso generale e usi particolari del suolo e la sostenibilità economica del servizio.

2. L'attività amministrativa è improntata ai principi di legalità, imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, collaborazione e buona fede, tutela dell'affidamento, semplicità degli adempimenti e divieto di duplicazione delle richieste documentali.

3. L'applicazione del canone non sostituisce né assorbe gli obblighi e i divieti derivanti da altre disposizioni. Il pagamento non sana occupazioni o esposizioni prive del necessario titolo e non pregiudica i diritti dei terzi.

4. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare il gettito complessivo previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, con possibilità di variazione secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

Articolo 3 — Presupposto del canone unico

1. Il canone unico è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e di simili infissi di carattere stabile;

b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati quando siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per la corrispondente occupazione.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 160 del 2019, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri

abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada. Non ricorrendo tale presupposto demografico, le occupazioni dei tratti di strada appartenenti ad altri enti non rientrano nel presupposto del canone comunale; resta ferma l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale secondo il comma 1, lettera b).

4. Restano fuori dal presupposto le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile e le altre fattispecie non comprese nella legge istitutiva, ferma l'eventuale applicazione di canoni, corrispettivi o indennità previsti da differenti titoli.

Articolo 4 — Presupposto del canone mercatale

1. Il canone mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce, per le occupazioni temporanee assoggettate alla tariffa giornaliera, i prelievi sui rifiuti indicati dall'articolo 1, comma 838, della legge n. 160 del 2019.

3. Alle occupazioni mercatali si applicano le disposizioni generali del presente regolamento, salvo quanto diversamente stabilito dal Titolo IX o dalla disciplina speciale.

Articolo 5 — Soggetto attivo, soggetti passivi e solidarietà

1. Il soggetto attivo è il Comune di Cantello.

2. Il canone unico è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli è in ogni caso obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Il canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

5. In caso di pluralità di titolari o occupanti, essi rispondono in solido, salvo il criterio proporzionale espressamente previsto dalla legge per specifiche fattispecie.

6. Per le occupazioni condominiali risponde il condominio, nella persona dell'amministratore, salva la responsabilità solidale dei soggetti che dispongono direttamente dell'area.

Articolo 6 — Gestione e funzionario responsabile

1. La gestione del canone è effettuata direttamente dal Comune oppure affidata, nel rispetto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo

1, comma 846, della legge n. 160 del 2019, a soggetto abilitato. L'eventuale affidamento non modifica la titolarità comunale dell'entrata né le competenze riservate agli organi e agli uffici dell'ente.

2. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile del canone, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali, compresa la sottoscrizione degli atti di accertamento e di rimborso, la rappresentanza in giudizio nei casi consentiti dalla legge e l'adozione dei provvedimenti di autotutela.

3. In caso di gestione affidata, il soggetto affidatario individua il proprio responsabile secondo la legge e il contratto, ferma la vigilanza del Comune.

4. I versamenti sono eseguiti sul conto corrente di tesoreria del Comune o mediante gli strumenti di pagamento da esso resi disponibili, secondo l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Restano ferme le eccezioni previste dal medesimo articolo, anche in relazione ai versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio, con obbligo di riversamento all'ente nei termini di legge.

TITOLO II — OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: PROCEDIMENTO E TITOLO

Articolo 7 — Obbligo del titolo

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico deve ottenere preventivamente una concessione o autorizzazione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente regolamento.

2. Il titolo è rilasciato a titolo precario, fatti salvi i diritti dei terzi, senza pregiudizio delle autorizzazioni richieste da altre norme e con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le prescrizioni impartite.

3. Nessuna occupazione può iniziare prima del rilascio del titolo e dell'assolvimento degli importi dovuti, salvo le occupazioni d'urgenza disciplinate dall'articolo 11.

4. Per le occupazioni connesse ad attività produttive la domanda è presentata allo Sportello unico per le attività produttive quando previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 — Domanda di concessione o autorizzazione

1. La domanda, sottoscritta dall'interessato o da un suo delegato e presentata con le modalità rese disponibili dal Comune, deve indicare almeno:

a) dati identificativi, domicilio digitale e recapiti del richiedente;

b) ubicazione, superficie, dimensioni e caratteristiche dell'occupazione;

c) uso cui l'occupazione è destinata;

d) data di inizio, durata e periodicità richiesta;

e) eventuali opere da eseguire e relativi titoli edilizi o autorizzativi;

f) planimetria, documentazione fotografica e ogni altro elaborato necessario all'istruttoria;

g) impegno a rispettare le prescrizioni, a corrispondere il canone e a ripristinare i luoghi.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 835, della legge n. 160 del 2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

3. La domanda per occupazioni permanenti è presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto; quella per occupazioni temporanee almeno sette giorni lavorativi prima, salvi termini differenti stabiliti da procedimenti speciali o per attività complesse.

4. L'ufficio può richiedere una sola volta le integrazioni indispensabili, assegnando un termine congruo. Il termine procedimentale resta sospeso nei casi previsti dalla legge.

5. Le dichiarazioni sostitutive sono soggette ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 9 — Istruttoria e rilascio

1. Il competente ufficio verifica la completezza della domanda, acquisisce d'ufficio gli atti già detenuti dall'amministrazione e richiede i pareri tecnici necessari in relazione a sicurezza, traffico, accessibilità, tutela dei beni culturali e paesaggistici, urbanistica, commercio, ambiente e servizi pubblici.

2. Il provvedimento individua il titolare, l'area, la superficie, l'uso, la durata, le prescrizioni, gli obblighi di manutenzione e ripristino, le garanzie eventualmente richieste e gli elementi per la liquidazione del canone.

3. Il diniego è motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi quando dovuta. Il decorso del termine produce gli effetti previsti dalla normativa generale e speciale; in ogni caso l'occupazione del bene pubblico può iniziare soltanto in presenza di un titolo valido.

4. Il rilascio può essere subordinato a deposito cauzionale o polizza, commisurati ai prevedibili costi di ripristino e svincolati dopo la verifica dello stato dei luoghi.

Articolo 10 — Occupazioni permanenti e temporanee

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore a un anno e comunque non superiore a nove anni, salvo diversa durata consentita dalla legge o giustificata dalla natura del rapporto concessorio.

2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a un anno, anche se ricorrenti. Le occupazioni con ponteggi, steccati e strutture di cantiere restano temporanee per l'intera durata dei lavori anche quando superano trecentosessantacinque giorni.

3. La mera protrazione di fatto non determina rinnovo o proroga del titolo.

4. Le concessioni pluriennali restano soggette all'aggiornamento annuale del canone e alla verifica della permanenza dei requisiti.

Articolo 11 — Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di emergenza o di oggettiva necessità indifferibile diretta a evitare pericoli a persone, animali o cose, l'occupazione può essere iniziata prima del

rilascio, dandone comunicazione immediata alla Polizia locale e al competente ufficio.

2. La domanda di regolarizzazione, completa degli elementi richiesti, deve essere presentata entro sette giorni lavorativi dall'inizio. Il Comune può impartire prescrizioni, ordinare modifiche o la cessazione e richiedere il pagamento del canone dovuto.

3. La mancata comunicazione o regolarizzazione comporta l'applicazione della disciplina delle occupazioni abusive.

4. Restano ferme le procedure speciali per lavori e interventi urgenti dei gestori di pubblici servizi.

Articolo 12 — Contenuto e obblighi del titolare

1. Il titolare deve:

a) osservare il titolo, il presente regolamento e le prescrizioni degli uffici;

b) mantenere l'area e le opere in condizioni di sicurezza, pulizia e decoro;

c) esibire il titolo e le ricevute di pagamento a ogni richiesta degli organi di controllo;

d) evitare impedimenti alla circolazione, all'accessibilità, ai servizi, agli accessi e alla visibilità della segnaletica;

e) non modificare, delimitare o ampliare l'occupazione senza preventiva autorizzazione;

f) consentire le verifiche e comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante;

g) rimuovere a proprie spese le opere e ripristinare i luoghi alla scadenza o cessazione.

2. Il titolare risponde dei danni derivanti dall'occupazione, sollevando il Comune da responsabilità per fatti a lui imputabili o riconducibili ai soggetti di cui si avvale.

3. La concessione non può essere ceduta. In caso di trasferimento dell'attività o del bene cui accede l'occupazione, il subentrante deve chiedere la voltura prima di proseguire l'uso; fino alla voltura restano ferme le obbligazioni già sorte.

Articolo 13 — Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Il rinnovo deve essere richiesto prima della scadenza con gli stessi termini previsti per la domanda originaria, dichiarando la permanenza delle condizioni o indicando le modifiche.

2. La proroga di un'occupazione temporanea è richiesta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e comunque prima del suo termine; per durate inferiori, appena ne sorge la necessità. La proroga è efficace solo dopo il provvedimento e il pagamento dovuto.

3. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto. Per le occupazioni permanenti produce effetto dalla data di riconsegna e ripristino accertata dall'ufficio e non dà diritto alla restituzione delle rate già scadute. Per le temporanee non dà diritto al rimborso, salvo cause imputabili al Comune.

Articolo 14 — Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sicurezza, viabilità, esecuzione di opere o svolgimento di manifestazioni, il Comune può modificare, sospendere o revocare il titolo con provvedimento motivato e, salvo urgenza, previa comunicazione all'interessato.

2. La revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato per il periodo di mancato godimento, escluso ogni ulteriore indennizzo, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nessun rimborso è dovuto quando la sospensione o revoca dipende da inadempimento del titolare, da fatto a lui imputabile o da forza maggiore non imputabile al Comune.

Articolo 15 — Decadenza ed estinzione

1. Costituiscono cause di decadenza, previa contestazione e assegnazione di un termine per le controdeduzioni ove compatibile con l'urgenza:

a) la violazione grave o reiterata delle prescrizioni;

b) l'uso diverso da quello autorizzato o l'ampliamento non autorizzato;

c) il mancato pagamento del canone dopo l'intimazione ad adempiere;

d) la cessione non autorizzata;

e) la perdita dei requisiti essenziali o il venir meno del titolo principale cui la concessione accede;

f) la mancata occupazione entro il termine indicato nel provvedimento, senza giustificato motivo.

2. Il titolo si estingue per scadenza, rinuncia efficace, morte o estinzione del titolare senza subentro, cessazione definitiva dell'attività, revoca o decadenza.

3. L'apertura della liquidazione giudiziale o di altra procedura concorsuale comporta gli effetti previsti dalla legge; il curatore o avente causa può chiedere il subentro quando compatibile.

Articolo 16 — Occupazioni abusive e rimozione

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza titolo, difformi dal titolo o protratte dopo la scadenza, revoca, decadenza o estinzione. È abusiva la superficie eccedente quella autorizzata.

2. L'organo accertatore redige verbale con indicazione della condotta, della superficie, dell'ubicazione e della durata accertata o presunta secondo la legge, dandone comunicazione al funzionario responsabile.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge n. 160 del 2019, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive del prescritto titolo, effettuate in difformità dallo stesso o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del canone, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione. Il Comune ordina la cessazione e il ripristino entro un termine adeguato e, in caso di inottemperanza o di urgenza, provvede d'ufficio

con recupero delle spese, fatti salvi sequestro, sanzioni e denuncia all'autorità competente.

4. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non produce sanatoria né diritto al rilascio della concessione.

TITOLO III — DIFFUSIONE PUBBLICITARIA: PROCEDIMENTO E TITOLO

Articolo 17 — Obbligo dell'autorizzazione

1. L'installazione o modifica di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi soggetti al canone richiedono preventiva autorizzazione nei casi previsti dal codice della strada, dalle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche e dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione pubblicitaria è distinta dagli eventuali titoli edilizi, paesaggistici, commerciali, di occupazione del suolo e dagli atti di assenso dell'ente proprietario della strada.

3. Nei procedimenti relativi ad attività produttive la domanda è presentata tramite lo Sportello unico per le attività produttive quando previsto.

4. Le forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione restano assoggettate al canone quando ne ricorre il presupposto e devono essere dichiarate prima dell'inizio della diffusione.

Articolo 18 — Domanda e dichiarazione

1. La domanda o dichiarazione deve contenere:

a) dati identificativi e recapiti del richiedente, dell'installatore e del soggetto pubblicizzato;

b) ubicazione, tipologia, numero, dimensioni, materiali, colori, eventuale illuminazione e periodo di esposizione;

c) bozzetto quotato del messaggio e simulazione fotografica dell'inserimento;

d) planimetria e indicazione delle distanze rilevanti per la sicurezza stradale;

e) dichiarazione sulla stabilità e conformità tecnica del mezzo;

f) eventuali autorizzazioni, nulla osta o titoli presupposti;

g) accettazione delle prescrizioni e impegno al pagamento e alla rimozione.

2. La domanda per mezzi permanenti è presentata almeno trenta giorni prima; per forme temporanee almeno sette giorni lavorativi prima, salvo i termini speciali previsti dalla legge.

3. Ogni variazione che incida su superficie, ubicazione, durata, soggetto o contenuto rilevante ai fini autorizzatori deve essere previamente comunicata o autorizzata.

Articolo 19 — Istruttoria, rilascio e durata

1. L'ufficio verifica la compatibilità con sicurezza, viabilità, decoro, disciplina urbanistica ed edilizia, tutela culturale e paesaggistica e con gli altri interessi pubblici coinvolti, nonché il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 21.

2. Il titolo indica il titolare, il mezzo, l'ubicazione, le dimensioni, la durata, il messaggio o la categoria ammessa e le prescrizioni. Il diniego è motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi quando dovuta.

3. Le autorizzazioni permanenti hanno durata massima di tre anni, rinnovabile, salvo diversa durata prevista dalla legge per specifiche tipologie. Le autorizzazioni temporanee valgono per il periodo indicato.

4. L'esposizione può iniziare soltanto dopo il perfezionamento del titolo e il pagamento, salvi i casi di mera dichiarazione previsti dalla legge.

5. La pubblicità posta lungo o in vista delle strade è soggetta agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 285 del 1992 e agli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

Articolo 20 — Tipologie ammesse e divieti

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 821, lettera b), della legge n. 160 del 2019, sono ammesse, previa acquisizione dei titoli occorrenti e nei limiti stabiliti dalla legge, le tipologie di impianti pubblicitari indicate nell'articolo 21, entro i limiti quantitativi ivi stabiliti.

2. Sono altresì ammesse, senza limiti quantitativi e in quanto non concorrenti ai limiti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, le insegne di esercizio, le targhe, le vetrofanie, le locandine, la pubblicità sui veicoli, la segnaletica prevista dalla legge e le esposizioni temporanee.

3. Sono vietati i mezzi che:

a) ostacolano la visibilità della segnaletica o compromettono la sicurezza della circolazione;

b) per forma, colore, dimensioni, illuminazione o collocazione possono essere confusi con segnali stradali o arrecare abbagliamento o distrazione;

c) impediscono accessibilità, passaggio pedonale, manutenzione, visuali di sicurezza o accesso ai servizi;

d) pregiudicano beni culturali o paesaggistici, alberature, elementi architettonici, decoro o quiete pubblica;

e) veicolano contenuti vietati dalla legge o contrari alla dignità della persona;

f) sono installati sugli impianti di segnaletica o su altri supporti pubblici fuori dei casi consentiti;

4. È vietata ogni forma di pubblicità abusiva, anche mediante proiezioni, dispositivi luminosi o digitali, volantinaggio o diffusione sonora.

Articolo 21 — Limiti quantitativi degli impianti e piano generale

Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il numero massimo degli impianti pubblicitari permanenti autorizzabili nel territorio comunale è stabilito, per ciascuna tipologia, come segue:

a) cartelli e tabelle su suolo pubblico: n. 20;

b) cartelli e tabelle su suolo privato visibili da luogo pubblico: n. 30;

c) preinsegne: n. 60;

d) impianti pubblicitari di servizio, quali pensiline, transenne parapedonali, cestini, orologi e simili: n. 20;

e) impianti a messaggio variabile, luminosi o digitali: n. 6;

f) striscioni, stendardi e mezzi similari di carattere permanente: n. 6;

g) impianti privati destinati all'affissione diretta di cui all'articolo 43: n. 10.

I limiti del comma 1 riguardano gli impianti soggetti ad autorizzazione comunale. Non vi concorrono le insegne di esercizio, le targhe, le vetrofanie, le locandine, la pubblicità sui veicoli, la segnaletica prevista dalla legge, gli impianti di pubblica utilità privi di messaggi pubblicitari, le esposizioni temporanee e gli impianti comunali destinati all'affissione diretta di cui all'articolo 37. Restano fermi gli obblighi autorizzatori e le prescrizioni applicabili alle singole fattispecie.

Il raggiungimento del limite relativo a una tipologia preclude il rilascio di nuove autorizzazioni per quella tipologia. Restano consentiti, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i rinnovi, le volture e le sostituzioni che non comportino aumento del numero degli impianti né della superficie autorizzata.

Il piano generale degli impianti pubblicitari non è obbligatorio per il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera c), della legge n. 160 del 2019, in quanto la popolazione comunale non supera ventimila abitanti. L'eventuale piano è predisposto tenendo conto della distribuzione degli impianti esistenti, della sicurezza della circolazione, della tutela storico-artistica e paesaggistica e del decoro urbano. Esso individua le zone di ammissibilità, le caratteristiche e le distanze degli impianti nel rispetto della normativa vigente, nonché i criteri i assegnazione degli spazi pubblici nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

La modifica dei limiti stabiliti dal comma 1 è disposta mediante deliberazione del Consiglio comunale di modifica del presente regolamento. L'eventuale piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio comunale.

Articolo 22 — Obblighi del titolare e targhetta identificativa

1. Il titolare deve mantenere il mezzo in sicurezza e decoro, verificare periodicamente strutture e impianti, osservare le prescrizioni, esibire il titolo e provvedere alla rimozione e al ripristino alla scadenza.

2. Ogni impianto permanente reca una targhetta non asportabile, leggibile da luogo accessibile, con l'indicazione del Comune, del titolare, del numero e della scadenza dell'autorizzazione, salvo diverse modalità digitali stabilite dall'ufficio.

3. Il trasferimento dell'attività non comporta voltura automatica. Il subentrante presenta domanda prima di proseguire l'esposizione; restano ferme le obbligazioni già maturate.

4. Il titolare comunica la cessazione e rimuove il mezzo entro il termine assegnato. L'omessa rimozione legittima l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

Articolo 23 — Rinnovo, modifica, sospensione, revoca e decadenza

1. Il rinnovo è richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza. Le modifiche sostanziali richiedono nuovo titolo; il solo cambio del messaggio su mezzo già autorizzato è comunicato quando richiesto dalla disciplina speciale.

2. Per ragioni di interesse pubblico, sicurezza, lavori o tutela del contesto, il Comune può modificare, sospendere o revocare il titolo con provvedimento motivato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le cause e il procedimento di decadenza di cui all'articolo 15.

4. La revoca per motivi non imputabili al titolare dà diritto alla restituzione proporzionale del canone relativo al periodo non goduto; non è dovuto ulteriore indennizzo.

Articolo 24 — Pubblicità abusiva e rimozione

1. È abusiva la diffusione realizzata senza titolo o dichiarazione, in difformità dal titolo, oltre la scadenza o dopo revoca o decadenza. È abusiva la sola parte eccedente per superficie o durata quando separatamente determinabile.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge n. 160 del 2019, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Nei casi che non presentano pericolo il Comune assegna un termine per provvedere e, decorso inutilmente il termine, interviene d'ufficio con recupero delle spese.

3. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sana l'abuso. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, nonché dalla normativa edilizia, paesaggistica e dalle altre norme applicabili.

TITOLO IV — TARIFFE, DETERMINAZIONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25 — Tariffe e competenza della Giunta

1. Le tariffe del canone unico e del canone mercatale sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

sulla base delle tariffe standard annue e giornaliere stabilite dall'articolo 1, commi 826, 827, 841 e 842, della legge n. 160 del 2019 e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento. In mancanza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe vigenti.

2. Le tariffe possono essere differenziate per categoria viaria, durata, superficie, tipologia, finalità, valore economico, modalità di occupazione o diffusione e sacrificio imposto alla collettività, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e gradualità di cui all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019.

3. Le tariffe e i coefficienti possono essere annualmente aggiornati in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti consentiti dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 19-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, quando la deliberazione tariffaria lo disponga.

4. La deliberazione tariffaria disciplina i coefficienti non direttamente fissati dal presente regolamento e non può introdurre presupposti, soggetti passivi, esenzioni, riduzioni o sanzioni diversi da quelli stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Non sono modificabili con la deliberazione tariffaria il canone forfetario dovuto dalle aziende erogatrici di pubblici servizi di cui all'articolo 35 e il canone dovuto per gli impianti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 36, nei termini stabiliti dall'articolo 1, commi 831 e 831-bis, della legge n. 160 del 2019.

6. Il regolamento e le deliberazioni tariffarie sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicabili al canone unico e al canone mercatale, a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147.

Articolo 26 — Misurazione delle occupazioni

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie occupata espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità dell'occupazione e alla zona del territorio comunale in cui essa è effettuata, con arrotondamento della frazione al metro quadrato superiore, salvi i criteri speciali di legge.

2. La superficie è quella risultante dalla proiezione al suolo del perimetro esterno dell'occupazione. Per occupazioni sovrapposte o articolate si considera la superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo sono misurate secondo lo sviluppo e l'ingombro effettivi; per condutture e infrastrutture a rete si applicano i criteri forfetari previsti dalla legge.

4. Le superfici inferiori a un metro quadrato non sono esenti e sono arrotondate all'unità, salvo esenzione espressa.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano già posti a carico, a qualsiasi titolo, dei soggetti che effettuano le occupazioni.

6. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare; il primo e l'ultimo anno sono determinati in dodicesimi, computando come intero il mese nel quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni. Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa giornaliera per i giorni autorizzati o accertati.

Articolo 27 — Misurazione della diffusione pubblicitaria

1. Il canone è determinato sulla base della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati quale superficie minima della figura piana geometrica nella quale il mezzo è circoscritto, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, ed esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 825, della legge n. 160 del 2019.

2. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Le altre superfici inferiori a un metro quadrato sono arrotondate al metro quadrato; le frazioni successive sono arrotondate al mezzo metro quadrato superiore.

3. Per mezzi polifacciali il canone è calcolato sulla superficie complessiva delle facce recanti messaggi. Per mezzi aventi dimensioni volumetriche si considera la superficie complessiva derivante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale il mezzo è circoscritto.

4. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Qualora i titolari del provvedimento siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

5. Per i mezzi bifacciali le due facce sono calcolate separatamente. Il canone annuale si applica alle esposizioni di durata pari o superiore a un anno; per quelle inferiori si applica la tariffa giornaliera.

Articolo 28 — Classificazione delle strade e delle aree

1. Ai fini tariffari il territorio è suddiviso in due categorie secondo l'Appendice 1, parte integrante del presente regolamento.

2. Alle occupazioni e alle diffusioni ubicate nella categoria 1 si applica la tariffa ordinaria deliberata dalla Giunta. Alla categoria 2 si applica una riduzione del cinquanta per cento.

3. Quando l'occupazione interessa più categorie, il canone è calcolato distintamente per ciascuna porzione. Per la diffusione pubblicitaria rileva l'ubicazione del mezzo; in caso di collocazione al confine si applica la categoria prevalente e, a parità, la categoria 1.

4. La classificazione rileva ai soli fini della determinazione della tariffa e non estende il presupposto del canone alle aree e ai tratti di strada che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non rientrano tra le aree comunali.

5. La mera variazione della denominazione di una strada non ne modifica la classificazione. Le modifiche sostanziali dell'Appendice 1 sono deliberate dal Consiglio comunale.

Articolo 29 — Determinazione del canone per l'occupazione

1. Il canone è ottenuto moltiplicando la tariffa della categoria per la superficie, la durata e gli eventuali coefficienti o riduzioni applicabili.

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tariffa annuale; quelle temporanee alla tariffa giornaliera. Per occupazioni ricorrenti l'atto può determinare anticipatamente il canone per i giorni programmati.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera g), della legge n. 160 del 2019, si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e si presumono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, salva la prova di una diversa decorrenza.

4. Le occupazioni eccedenti la superficie o la durata autorizzata sono assoggettate al canone per la parte eccedente.

Articolo 30 — Determinazione del canone per la diffusione pubblicitaria

1. Il canone è ottenuto moltiplicando la tariffa della categoria per la superficie, la durata e i coefficienti connessi alla tipologia e alla funzione del mezzo.

2. Non rileva il numero dei soggetti o dei prodotti pubblicizzati nel medesimo mezzo. I messaggi differenti su mezzi autonomi sono calcolati separatamente.

3. Alle diffusioni abusive si applicano le presunzioni di cui all'articolo 29, comma 3.

4. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, la deliberazione tariffaria può stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge n. 160 del 2019, una riduzione fino alla metà rispetto alla tariffa ordinaria.

Articolo 31 — Riduzioni per le occupazioni

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto, ai sensi dell'articolo 1, comma 829, della legge n. 160 del 2019. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa così ridotta si applica fino a una capacità non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità essa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 821, lettera f), e 832, della legge n. 160 del 2019, e salvo condizioni più favorevoli previste dalla legge, il canone è inoltre ridotto:

a) del cinquanta per cento per le occupazioni del soprassuolo non esenti e non disciplinate con tariffa forfetaria legale;

b) del cinquanta per cento per occupazioni con ponteggi, steccati, cantieri e altre opere necessarie a lavori edilizi;

c) del cinquanta per cento per occupazioni temporanee ricorrenti o di durata non inferiore a trenta giorni, quando autorizzate unitariamente;

d) dell'ottanta per cento per spettacoli viaggianti, attività circensi e attrazioni dello spettacolo;

e) dell'ottanta per cento, per la parte non esente, per manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, religiose, assistenziali o di volontariato prive di finalità commerciale;

f) del cinquanta per cento per occupazioni temporanee di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti;

g) del cinquanta per cento per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, limitatamente alla superficie eccedente.

3. Per le manifestazioni di cui al comma 2, lettera e), i primi dieci metri quadrati sono esenti quando l'occupazione non è inserita in un'attività commerciale né sponsorizzata; sulla superficie eccedente si applica la riduzione.

4. Per le intercapedini il canone può essere definitivamente assolto, ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge n. 160 del 2019, mediante versamento una tantum, all'atto del rilascio della concessione, di un importo compreso tra tre e cinque volte la tariffa massima, nella misura stabilita dalla deliberazione tariffaria.

5. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro; si applica quella più favorevole, salvo espressa previsione contraria. L'interessato deve dichiarare e documentare i requisiti prima dell'inizio dell'occupazione.

6. La superficie delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è computata secondo i criteri e nelle misure stabiliti dalla legge.

Articolo 32 — Esenzioni per le occupazioni

1. Sono esenti dal canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge n. 160 del 2019:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti con disabilità.

2. Sono inoltre esenti, quale disciplina comunale più favorevole adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge n. 160 del 2019:

a) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale non contenenti pubblicità, orologi pubblici anche se pertinenti a privati e aste delle bandiere;

b) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

c) gli accessi e i passi carrabili diversi da quelli indicati al comma 1, lettera g), fermi l'autorizzazione prevista dal codice della strada e il rimborso del costo del relativo segnale;

d) le occupazioni con tende, festoni, addobbi, zerbini, vasi ornamentali e fioriere, quando non delimitino stabilmente uno spazio sottratto all'uso pubblico e rispettino le prescrizioni di sicurezza;

e) le occupazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale e del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;

f) le occupazioni temporanee non superiori a due ore che non comportino strutture fisse e non ostacolino la circolazione;

g) le occupazioni necessarie allo spurgo di fosse biologiche e alla riparazione urgente di guasti, per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei ore, previa comunicazione ove possibile;

h) le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici o aree dissestati a seguito di calamità, per il tempo necessario e limitatamente ai primi tre anni dall'apertura del cantiere;

i) le occupazioni relative a manifestazioni culturali, sportive, sociali o istituzionali organizzate dal Comune o formalmente patrocinate, purché prive di finalità commerciale e secondo le condizioni dell'atto di patrocinio.

3. L'esenzione dal canone non esclude l'obbligo di ottenere il titolo né il rimborso di spese vive, servizi aggiuntivi, consumi, cauzioni o ripristini.

4. Le esenzioni sono riconosciute su istanza o dichiarazione preventiva, salvo quelle direttamente rilevabili dagli atti del Comune.

Articolo 33 — Riduzioni per la diffusione pubblicitaria

1. La tariffa è ridotta del cinquanta per cento per:

a) la pubblicità realizzata da comitati, associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro, quando non ricorra un'esenzione;

b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali e sportive effettuata per fini non economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge n. 160

del 2019, nonché a manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali o di volontariato con patrocinio o partecipazione del Comune, quando non esente;

c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici o religiosi, spettacoli viaggianti, iniziative di beneficenza e annunci mortuari, quando non esente;

d) i messaggi affissi sugli impianti comunali per affissione diretta che rientrino nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), quando non ricorra l'esenzione prevista dall'articolo 41;

e) la diffusione di messaggi pubblicitari su superfici eccedenti i mille metri quadrati, limitatamente alla superficie eccedente.

2. Per le fattispecie realizzate con il patrocinio del Comune, l'atto di patrocinio può disporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 832, lettera b), della legge n. 160 del 2019, l'esenzione dal canone quando l'iniziativa è priva di finalità economica.

3. Le riduzioni non sono cumulabili e spettano previa dichiarazione e documentazione dei requisiti.

Articolo 34 — Esenzioni per la diffusione pubblicitaria

1. Sono esenti dal canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge n. 160 del 2019:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi a giornali e pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposte con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: fino a due metri quadrati per sviluppo potenziale in altezza fino a dieci metri lineari; fino a quattro metri quadrati per sviluppo potenziale in altezza oltre dieci e fino a quaranta metri lineari; fino a sei metri quadrati per sviluppo potenziale in altezza superiore a quaranta metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo, se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi nel luogo in cui l'attività stessa è svolta, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata e di superficie non superiore a mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

l) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.

2. Sono inoltre esenti, quale disciplina comunale più favorevole adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge n. 160 del 2019:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta o alla localizzazione e utilizzazione di servizi di pubblica utilità, fino a mezzo metro quadrato;

b) gli avvisi relativi alla locazione o compravendita dell'immobile sul quale sono affissi, fino a un quarto di metro quadrato;

c) i messaggi diffusi in via esclusiva dallo Stato e dagli enti territoriali per finalità istituzionali;

d) i messaggi relativi a corsi scolastici o professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

3. Restano ferme le ulteriori esenzioni previste direttamente dalla legge, comprese le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati di cui all'articolo 27, comma 2, e le esenzioni specifiche per l'affissione diretta di cui all'articolo 41.

4. L'esenzione non esclude il titolo autorizzatorio, gli obblighi di sicurezza e di rimozione né gli eventuali costi per servizi diversi dalla mera disponibilità dello spazio.

Articolo 35 — Occupazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria prevista dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019 per i comuni fino a ventimila abitanti, pari nella misura base a euro 1,50 per utenza, con gli aggiornamenti annuali stabiliti dalla medesima disposizione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00, rivalutato nei medesimi termini.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato entro il termine di versamento mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con criteri omogenei e verificabili. Il Comune può richiedere dati e chiarimenti nei limiti di legge.

4. Il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, salvo diverso termine legale. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Resta fermo il diritto di rivalsa del soggetto tenuto al pagamento nei confronti degli altri utilizzatori delle reti, in proporzione alle relative utenze.

Articolo 36 — Impianti di comunicazione elettronica

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione dell'articolo 35 sono soggetti, per ciascun impianto insistente nel territorio comunale, al canone previsto dall'articolo 1, comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019, pari a euro 800,00.

2. Il canone non è modificabile con la deliberazione tariffaria e a esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per impianto si intende la struttura destinata a ospitare apparati di comunicazione elettronica, comprese le infrastrutture di supporto e le relative pertinenze, secondo la definizione normativa.

4. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverso termine legale.

TITOLO V — AFFISSIONE DIRETTA SU IMPIANTI COMUNALI

Articolo 37 — Impianti comunali e ripartizione degli spazi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge n. 160 del 2019, il Comune non svolge il servizio delle pubbliche affissioni. La materiale collocazione dei manifesti sugli impianti comunali è eseguita direttamente dall'interessato o da un soggetto da lui incaricato, nel rispetto del presente Titolo.

Sono impianti comunali per affissione diretta le strutture di proprietà o nella disponibilità del Comune destinate all'esposizione di manifesti, avvisi e altri messaggi cartacei o assimilabili.

Il Comune mette a disposizione un congruo numero di impianti riservati all'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali e comunque prive di rilevanza economica. Gli ulteriori spazi disponibili possono essere destinati ad altre comunicazioni, comprese quelle commerciali, senza pregiudicare la disponibilità degli impianti riservati alle predette finalità.

L'ufficio competente individua gli spazi utilizzabili in relazione alla destinazione degli impianti, cura l'assegnazione secondo il presente Titolo e fornisce agli

interessati le informazioni necessarie sulla loro ubicazione, disponibilità e modalità di utilizzo.

Durante le consultazioni elettorali o referendarie si applicano le disposizioni speciali in materia di propaganda, che prevalgono sulla disciplina ordinaria di utilizzazione degli spazi.

Articolo 38 — Modalità dell'affissione diretta

1. L'affissione è consentita soltanto dopo l'assegnazione dello spazio da parte dell'ufficio o del soggetto gestore e, quando dovuto, dopo il pagamento del canone.

2. L'assegnazione attribuisce esclusivamente la disponibilità temporanea dello spazio; il pagamento costituisce canone per la diffusione del messaggio e per l'utilizzo dell'impianto e non corrispettivo di un servizio materiale di affissione.

3. L'interessato provvede a propria cura e spese alla posa, manutenzione, sostituzione e rimozione, usando materiali e tecniche che non danneggino l'impianto, non creino pericolo e garantiscano il decoro.

4. Ogni manifesto deve recare in modo visibile il periodo assegnato mediante timbro, etichetta, contrassegno o codice identificativo rilasciato dall'ufficio.

5. È vietato coprire, rimuovere o danneggiare manifesti il cui periodo non sia scaduto, utilizzare spazi diversi da quelli assegnati o sovrapporre materiali oltre il perimetro disponibile.

6. Il ritardo imputabile all'interessato non comporta proroga o rimborso. Se l'impossibilità dipende dal Comune, l'ufficio assegna, ove disponibile, uno spazio equivalente o dispone il rimborso proporzionale.

7. Alla scadenza l'interessato rimuove o copre il materiale entro il termine indicato. Deve sostituire tempestivamente i manifesti deteriorati che determinino pericolo o grave pregiudizio al decoro.

Articolo 39 — Richiesta e assegnazione

1. La richiesta, presentata con le modalità pubblicate dal Comune, indica il richiedente, il soggetto pubblicizzato, il contenuto e la finalità del messaggio, la quantità, il formato, il periodo, gli impianti preferiti e l'eventuale titolo alla riduzione o all'esenzione. È allegata copia del manifesto quando richiesta.

2. Le richieste complete sono ordinate cronologicamente secondo la data e l'ora di acquisizione. L'ufficio tiene conto della destinazione degli spazi, delle dimensioni e delle esigenze di rotazione e può proporre collocazioni alternative.

3. L'assegnazione diviene efficace dopo il pagamento, salvo esenzione. L'omesso pagamento entro il termine comunicato determina la perdita della prenotazione.

4. L'ufficio può rifiutare messaggi vietati dalla legge, incompatibili con la destinazione dell'impianto o materialmente non collocabili, con motivazione comunicata al richiedente.

5. Le assegnazioni non possono essere cedute. Le modifiche di contenuto, quantità, formato o durata richiedono preventiva accettazione e conguaglio.

Articolo 40 — Durata, formati, canone e riduzioni

1. Per i messaggi commerciali o comunque aventi rilevanza economica il canone è determinato secondo la tariffa deliberata dalla Giunta, in relazione alla superficie complessiva del materiale affisso e alla durata dell'esposizione.

2. Il formato base è pari a centimetri 70 per 100. La durata minima è di dieci giorni; i periodi successivi sono calcolati per intervalli di almeno cinque giorni, secondo la deliberazione tariffaria.

3. La deliberazione tariffaria può riconoscere, nei limiti della disponibilità, la scelta di specifiche posizioni con una maggiorazione non superiore al quaranta per cento. Non sono ammesse maggiorazioni commisurate al numero dei fogli, già rilevante quale superficie ai fini del comma 1.

4. Non sono applicate maggiorazioni per richieste urgenti né per attività svolte in orario notturno o festivo, poiché l'affissione materiale resta a carico del richiedente.

5. Il canone è ridotto del cinquanta per cento nelle fattispecie di cui all'articolo 33 e, in particolare, per i messaggi di enti senza scopo di lucro, per le manifestazioni con partecipazione o patrocinio comunale, per i festeggiamenti patriottici o religiosi, per gli spettacoli viaggianti, per le iniziative di beneficenza e per gli annunci mortuari, quando non ricorra l'esenzione.

6. Le riduzioni non sono cumulabili. Formati, durate e scaglioni ulteriori sono disciplinati dalla deliberazione tariffaria nel rispetto del presente articolo.

Articolo 41 — Esenzioni negli impianti comunali

1. Sono esenti dal canone, fermo l'obbligo di assegnazione preventiva:

a) le comunicazioni istituzionali del Comune o esposte per suo conto nell'esercizio di attività prive di rilevanza economica;

b) le comunicazioni di pubblica sicurezza, protezione civile, viabilità o interesse generale degli organi competenti;

c) le comunicazioni istituzionali dello Stato e degli enti territoriali;

d) la propaganda elettorale e referendaria nei casi previsti dalla legge;

e) i manifesti la cui esposizione sia obbligatoria per legge;

f) le comunicazioni relative a corsi scolastici o professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

g) le comunicazioni sociali, culturali o comunque prive di rilevanza economica collocate negli spazi riservati di cui all'articolo 37, comma 3.

2. La presenza di sponsor, marchi commerciali o corrispettivi economici esclude l'esenzione quando il messaggio assume rilevanza economica prevalente, salva la riduzione prevista dall'articolo 40.

Articolo 42 — Affissioni abusive, rimozione e spese

1. Sono abusive le affissioni eseguite senza assegnazione, prima del pagamento, fuori dallo spazio o dal periodo autorizzato, prive del contrassegno o difformi per quantità, formato o contenuto.

2. Il Comune può coprire o rimuovere immediatamente il materiale abusivo, deteriorato o pericoloso, secondo l'articolo 24, comma 2. Le spese sono poste a carico del responsabile e, quando ne ricorrono i presupposti, del soggetto pubblicizzato in solido.

3. Restano dovuti l'indennità, le sanzioni e il risarcimento dei danni. La rimozione non dà diritto alla conservazione o alla restituzione del materiale, salvo che ciò sia possibile senza costi o pregiudizio.

Articolo 43 — Impianti privati per affissioni dirette

1. Gli impianti privati destinati all'affissione diretta sono distinti dagli impianti comunali e possono essere installati e utilizzati soltanto in base ai titoli previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il Comune può concedere, mediante procedure rispettose dei principi di evidenza pubblica, aree o spazi per impianti privati, definendo durata, ubicazione, quantità, caratteristiche, obblighi di manutenzione, garanzie, rimozione e ripristino.

3. La convenzione o concessione non esclude il canone dovuto per l'occupazione o per la diffusione pubblicitaria, salvo espressa previsione di legge, e non attribuisce esclusiva su ulteriori spazi.

4. Gli impianti sono soggetti ai limiti di cui all'articolo 21 e devono recare la targhetta prevista dall'articolo 22.

TITOLO VI — DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, CONTROLLI E TUTELA

Articolo 44 — Dichiarazione e pagamento

1. Gli elementi necessari alla liquidazione risultano dalla domanda e dal titolo; ai sensi dell'articolo 1, comma 835, della legge n. 160 del 2019 la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla dichiarazione del soggetto passivo. Quando il titolo non è richiesto, il soggetto passivo presenta dichiarazione prima dell'inizio della diffusione o dell'occupazione, utilizzando il modello comunale.

2. Il canone relativo al primo anno di occupazione permanente e alle esposizioni permanenti è versato contestualmente al rilascio del titolo; per le annualità successive è versato entro il 31 gennaio. Il canone temporaneo è versato prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

3. Per importi annuali superiori a euro 1.500,00 il versamento delle annualità successive può essere effettuato in quattro rate di pari importo con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. Per il primo anno e per le occupazioni temporanee l'ufficio può accordare fino a quattro rate, la prima delle quali prima dell'inizio e l'ultima entro il termine dell'occupazione o dell'anno solare.

4. Gli importi relativi alle aziende erogatrici di pubblici servizi e agli impianti di comunicazione elettronica sono versati nei termini stabiliti dagli articoli 35 e 36. Al canone mercatale si applica l'articolo 67.

5. Il pagamento è effettuato tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con gli altri strumenti ammessi dalla legge e

indicati dal Comune, nel rispetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

6. L'obbligato verifica l'esattezza dei dati riportati nell'avviso di pagamento e segnala tempestivamente gli errori. L'omesso recapito dell'avviso non esonera dal pagamento quando l'importo e la scadenza siano conoscibili dal titolo e dagli atti pubblicati.

7. La Giunta può differire o sospendere i termini di versamento in presenza di situazioni straordinarie o emergenziali, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 45 — Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme non dovute è richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa. Sulle somme spettano gli interessi nella misura di cui all'articolo 48, comma 5, con decorrenza dal giorno del versamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006 non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a euro 12,00, salvo errore imputabile al Comune o cumulo di più annualità relative al medesimo rapporto.

4. Il contribuente può chiedere la compensazione con somme certe, liquide ed esigibili dovute per il medesimo canone. La compensazione è efficace solo dopo il riconoscimento dell'ufficio e non sospende i termini di pagamento.

5. I rimborsi derivanti da revoca, indisponibilità dello spazio o cessazione anticipata sono disciplinati anche dagli articoli 13, 14, 23 e 38.

Articolo 46 — Controlli, cooperazione e contraddittorio

1. Il funzionario responsabile esercita i poteri istruttori previsti dalla legge, invita i soggetti a esibire o trasmettere documenti e chiarimenti, effettua sopralluoghi e utilizza i dati legittimamente disponibili, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, prima dell'avvio dell'attività di accertamento il Comune può inviare comunicazioni che mettono a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni acquisiti, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite il ravvedimento, nonché avvisi bonari per la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, con applicazione della sanzione ridotta nella misura ivi prevista. Il destinatario può fornire chiarimenti, ricevute di versamento e ogni altro documento utile entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, nei casi previsti dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal contraddittorio informato ed effettivo, mediante comunicazione dello schema di atto e assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per le osservazioni, salvo i casi esclusi dalla legge e quelli di fondato pericolo per la riscossione.

4. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2026 e dell'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sono individuati come

atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale, per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo:

a) gli avvisi di pagamento e le liquidazioni calcolati esclusivamente sui dati contenuti nelle concessioni, nelle autorizzazioni o nelle dichiarazioni del soggetto passivo;

b) gli atti per omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dal confronto automatico tra l'importo dovuto e i pagamenti registrati;

c) le correzioni di meri errori materiali o di calcolo e i controlli formali che non comportano valutazioni discrezionali né contestazioni di fatto ulteriori.

5. L'atto finale tiene conto delle osservazioni e motiva sulle questioni rilevanti non accolte. La partecipazione al procedimento non preclude il ravvedimento, l'autotutela, il ricorso o gli altri rimedi previsti dalla legge.

Articolo 47 — Accertamento esecutivo

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento, di occupazione o diffusione abusiva o di altra violazione rilevante, il Comune notifica un atto motivato di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.

2. L'atto contiene gli elementi previsti dall'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, le somme dovute a titolo di canone o indennità, le sanzioni, gli interessi e le spese, i termini e le modalità di pagamento, l'ufficio competente per il riesame e i mezzi di tutela.

3. L'atto acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, secondo l'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

4. L'accertamento della somma non regolarizza l'occupazione o la pubblicità e non impedisce i provvedimenti di cessazione o di rimozione.

Articolo 48 — Indennità, sanzioni e interessi

1. Per le occupazioni e per le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è dovuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera g), della legge n. 160 del 2019, un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, applicando le presunzioni di durata di cui all'articolo 29, comma 3.

2. All'indennità si aggiunge, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera h), della legge n. 160 del 2019, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità né superiore al doppio della stessa. In via ordinaria la sanzione è applicata in misura pari all'indennità, salvo i casi di maggiore gravità, reiterazione od occultamento motivatamente accertati. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada.

3. Per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento si applicano, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2026, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, a decorrere

dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173; per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano l'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dalla medesima data, l'articolo 40 del predetto testo unico.

4. Alle violazioni si applicano i principi generali in materia di sanzioni tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelli della parte I, titolo I, capo I, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024. Le sanzioni non si applicano nei casi di obiettive condizioni di incertezza o quando la violazione è imputabile esclusivamente all'amministrazione.

5. Sulle somme dovute maturano interessi in ragione d'anno nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità al pagamento, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

6. Per le violazioni del presente regolamento non già sanzionate da specifiche norme si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Restano ferme le sanzioni previste dalle discipline edilizia, commerciale, ambientale e paesaggistica; il divieto di cumulo opera soltanto quando espressamente stabilito dalla legge.

Articolo 49 — Ravvedimento operoso

1. Le violazioni possono essere regolarizzate spontaneamente mediante pagamento del canone o dell'indennità, degli interessi e della sanzione ridotta nelle misure e nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, applicabili ai tributi degli enti locali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2026, purché non ricorrano cause ostative stabilite dalla legge.

2. La regolarizzazione del pagamento non sana l'assenza del titolo né impedisce la rimozione, il ripristino e il recupero delle spese.

3. Il Comune rende disponibili istruzioni e strumenti di calcolo, senza che eventuali simulazioni informali vincolino l'attività di controllo.

Articolo 50 — Autotutela e strumenti deflattivi

1. Il funzionario responsabile esercita l'autotutela obbligatoria e facoltativa nei casi e con i limiti degli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. L'istanza di riesame non sospende i termini per il ricorso o per il pagamento, salvo provvedimento espresso o diversa previsione di legge.

3. Gli errori manifesti sono corretti senza ritardo. Il diniego espresso o tacito è impugnabile nei soli casi previsti dall'ordinamento.

4. Restano applicabili la conciliazione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché, ove il Comune li abbia introdotti con apposito regolamento, l'accertamento con adesione e gli istituti di definizione agevolata consentiti dalla legge.

Articolo 51 — Riscossione coattiva e rateazione

1. Decorso il termine di pagamento, la riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario mediante gli strumenti previsti dalla legge, sulla base dell'accertamento esecutivo divenuto titolo esecutivo.

2. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006.

3. Le somme possono essere rateizzate su istanza motivata secondo il regolamento comunale delle entrate o, in mancanza, secondo l'articolo 1, commi da 796 a 801, della legge n. 160 del 2019. La decadenza dalla rateazione consegue al mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge o dall'atto.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006 non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva quando l'importo complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi e riferito alla medesima annualità, non supera euro 12,00, salvo reiterazione, cumulo con altre annualità o credito derivante da ripetuta violazione.

5. Sono poste a carico del debitore le spese di notifica, di esecuzione e di riscossione nella misura prevista dalla legge.

Articolo 52 — Giurisdizione e tutela

1. Avendo il canone natura tributaria, le controversie relative alla debenza e alla misura del canone unico e del canone mercatale appartengono alla giurisdizione tributaria.

2. Restano devolute al giudice competente le controversie relative al rapporto concessorio, all'esercizio dei poteri amministrativi, alla rimozione, al ripristino, ai danni e alle sanzioni non tributarie, secondo i criteri di giurisdizione stabiliti dalla legge.

3. Gli atti indicano l'autorità cui ricorrere, il termine e le modalità di impugnazione.

TITOLO VII — FATTISPECIE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

Articolo 53 — Accessi e passi carrabili

1. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti con disabilità sono esenti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera g). Gli altri accessi e passi carrabili sono esenti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), ferme la preventiva autorizzazione e l'osservanza del codice della strada.

2. Ove l'esenzione non operi, la superficie dei passi carrabili si determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 824, della legge n. 160 del 2019, moltiplicando la

larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; il canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Il titolare sostiene i costi del segnale regolamentare, della sua sostituzione e degli eventuali interventi necessari. Il segnale deve indicare gli estremi dell'autorizzazione.

4. La soppressione o la modifica del passo deve essere autorizzata e comporta il ripristino del marciapiede o della sede stradale a cura e spese dell'interessato.

Articolo 54 — Distributori di carburante e impianti accessori

1. L'occupazione con impianti di distribuzione di carburante è determinata in relazione alla superficie effettivamente occupata da colonnine, serbatoi, pensiline, locali tecnici e altri manufatti insistenti su suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico.

2. Sono escluse le aree meramente funzionali al transito che restano liberamente utilizzabili dalla collettività e non sono riservate al concessionario.

3. Cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari sono assoggettati alla disciplina della diffusione pubblicitaria.

Articolo 55 — Spettacoli viaggianti, circhi e attrazioni

1. Le occupazioni per spettacoli viaggianti, circhi e attrazioni sono autorizzate nel rispetto della sicurezza, della disciplina di pubblico spettacolo e della programmazione comunale delle aree.

2. La superficie e il canone sono determinati secondo i criteri e le riduzioni stabiliti dalla legge e dall'articolo 31.

3. Il titolo può imporre cauzione, orari, limiti acustici, misure di pulizia e ripristino, nonché la produzione delle verifiche tecniche e assicurative.

Articolo 56 — Occupazioni di pubblici esercizi e dehors

1. Tavoli, sedie, pedane, ombrelloni, paraventi, fioriere e strutture funzionali ai pubblici esercizi sono autorizzati nel rispetto della disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica, commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

2. Deve essere garantito un percorso pedonale continuo, accessibile e adeguato al contesto, nonché l'accesso a edifici, passi carrabili, sottoservizi, dispositivi antincendio e fermate del trasporto pubblico.

3. Il concessionario mantiene pulito e decoroso lo spazio, non vi installa elementi diversi da quelli autorizzati e li rimuove quando richiesto per lavori, emergenze, manifestazioni o ragioni di sicurezza.

4. Eventuali linee guida comunali definiscono materiali, colori, dimensioni e modalità tecniche senza modificare il presupposto, i soggetti passivi o la misura del canone.

Articolo 57 — Esposizione di merci, arredi e piccoli manufatti

1. L'esposizione di merci, espositori, arredi o altri manufatti all'esterno degli esercizi richiede titolo quando sottrae spazio all'uso pubblico.

2. È vietato collocare oggetti che ostacolino la circolazione, coprano la segnaletica o i dispositivi, danneggino pavimentazioni o verde, generino rischio di caduta o compromettano il decoro.

3. Vasi ornamentali, fioriere e zerbini non delimitanti spazi riservati sono esenti nei limiti dell'articolo 32, comma 2, lettera d), ma devono essere rimossi o adeguati su richiesta dell'ufficio.

Articolo 58 — Tende, strutture sopraelevate e sottosuolo

1. Le tende e gli elementi aggettanti sono esenti quando ricorrono le condizioni dell'articolo 32, comma 2, lettera d), e non determinano una distinta occupazione; restano soggetti ai titoli edilizi, paesaggistici e di sicurezza eventualmente necessari. Non integrano il presupposto del canone i balconi, le verande, i bow-windows e i simili infissi di carattere stabile.

2. Le occupazioni del soprassuolo non esenti e quelle del sottosuolo sono assoggettate al canone sulla base dell'ingombro effettivo o dei criteri forfetari legali, con le riduzioni di cui all'articolo 31.

3. Pozzetti, camerette e manufatti devono restare ispezionabili e sono mantenuti dal titolare in condizioni di sicurezza.

Articolo 59 — Cantieri, traslochi e lavori su strada

1. Le occupazioni per cantieri, traslochi, piattaforme, automezzi operativi e depositi temporanei sono autorizzate per il tempo e la superficie strettamente necessari.

2. Il richiedente predispone la segnaletica, garantisce accessi e transito, protegge pavimentazioni e sottoservizi e ripristina i luoghi. Quando necessario presenta un piano di sicurezza e viabilità.

3. Per gli interventi urgenti si applica l'articolo 11. Le soste operative non superiori a due ore e le riparazioni urgenti non superiori a sei ore sono esenti alle condizioni dell'articolo 32, comma 2, lettere f) e g).

TITOLO VIII — FATTISPECIE PARTICOLARI DI PUBBLICITÀ

Articolo 60 — Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita nei limiti del codice della strada. Il canone è dovuto al Comune nei casi individuati dall'articolo 1, comma 825, della legge n. 160 del 2019.

2. Per i veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per quelli adibiti a uso privato è dovuto al comune nel quale il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. È in ogni caso obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

3. Sono esenti le indicazioni e i marchi sui veicoli nei casi previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera f).

4. La sosta prolungata o sistematica di veicoli utilizzati come impianti pubblicitari in posizione visibile da luogo pubblico è vietata quando diretta a eludere la disciplina degli impianti fissi e resta soggetta alle misure previste dal codice della strada.

Articolo 61 — Volantinaggio, pubblicità sonora e forme itineranti

1. La distribuzione di volantini e di altro materiale è consentita soltanto con modalità che non intralcino la circolazione, non imbrattino il suolo e rispettino i divieti e gli orari stabiliti dalla polizia locale. È vietato collocare materiale sui veicoli in sosta.

2. La pubblicità sonora è soggetta alla disciplina acustica e al codice della strada e non può essere effettuata in prossimità di strutture sanitarie, di strutture scolastiche durante le lezioni, di luoghi di culto durante le funzioni e delle aree per le quali l'ufficio imponga tutela particolare.

3. Bandiere, stendardi, striscioni e mezzi itineranti sono autorizzati per periodi determinati, con obbligo di rimozione immediata alla scadenza e in caso di condizioni meteorologiche pericolose.

4. Il canone è determinato secondo superficie, durata e tariffa applicabile. Per il volantinaggio, la pubblicità sonora e le forme itineranti la deliberazione tariffaria può stabilire coefficienti o misure giornaliere riferite alla persona o al veicolo impiegato, nel rispetto della tariffa standard; le forme abusive sono assoggettate all'articolo 24.

Articolo 62 — Vetrine, locandine, preinsegne e mezzi temporanei

1. Vetrofanie, locandine e avvisi esposti all'esterno o visibili da luogo pubblico sono soggetti al canone, salve le esenzioni dell'articolo 34. Le locandine autorizzate devono recare il contrassegno o codice identificativo e la scadenza.

2. Le preinsegne e i segnali turistici o di territorio sono autorizzati secondo il codice della strada e misurati ai sensi dell'articolo 27, comma 4.

3. Striscioni, cartelli di cantiere, messaggi per vendite immobiliari, sponsorizzazioni di eventi e altri mezzi temporanei sono soggetti a preventiva domanda o dichiarazione e devono essere rimossi entro il termine indicato.

4. Le esposizioni all'interno di impianti sportivi o di luoghi chiusi sono soggette al canone quando risultano autonomamente percepibili da luogo pubblico o aperto al pubblico e ricorre il presupposto di legge.

TITOLO IX — CANONE MERCATALE E MERCATO SETTIMANALE

Articolo 63 — Ambito e soggetti

1. Il presente Titolo disciplina il canone mercatale dovuto per le occupazioni delle aree e degli spazi comunali destinati a mercati, fiere e posteggi isolati, anche in strutture attrezzate.

2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. L'obbligazione comprende l'area di vendita e ogni spazio riservato a veicoli, depositi, attrezzature o strutture accessorie.

3. Per le occupazioni temporanee il canone assorbe i prelievi sui rifiuti indicati dall'articolo 1, comma 838, della legge n. 160 del 2019. Restano dovuti gli eventuali corrispettivi per forniture, consumi, servizi individuali e danni.

4. La concessione del posteggio e l'esercizio dell'attività restano disciplinati dalla normativa statale e regionale e dal vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con le prescrizioni organizzative del presente Titolo.

Articolo 64 — Mercato settimanale del venerdì

1. Il mercato settimanale si svolge il venerdì nell'area individuata dalla planimetria comunale vigente, attualmente in Piazza A. De Gasperi, ed è articolato in ventidue posteggi, salve le modifiche del piano adottate dall'organo competente.

2. L'accesso degli operatori è consentito dalle ore 7:00. I titolari devono occupare il posteggio assegnato entro le ore 7:45. Dalle ore 8:00 alle ore 12:30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area, esclusi quelli di emergenza e di servizio; gli operatori ammessi alla spunta devono completare l'accesso e il posizionamento entro le ore 8:00.

3. Entro le ore 13:30 l'area deve essere completamente libera da veicoli, strutture, merci e rifiuti, per consentire la pulizia e la restituzione all'uso pubblico.

4. I banchi e gli automezzi devono rimanere entro la delimitazione del posteggio. I veicoli eccedenti le dimensioni assegnate sono collocati all'esterno dell'area di mercato, in spazi ove la sosta sia consentita.

5. Tra posteggi contigui deve restare libero uno spazio di almeno cinquanta centimetri. Le tende e le coperture sporgenti devono avere altezza non inferiore a metri 2,20 e non creare pericolo o intralcio.

6. Gli operatori assicurano ordine, decoro, igiene e corretta raccolta dei rifiuti. È vietato abbandonare materiali o scaricare liquidi sul suolo.

7. Se il venerdì è festivo il mercato può svolgersi secondo le determinazioni assunte dall'ufficio competente, purché sia garantita la partecipazione di almeno tre titolari e ricorrano le condizioni organizzative e di sicurezza.

8. L'attività commerciale itinerante, ove consentita dalla normativa vigente, si svolge nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nel rispetto dei divieti di sosta e delle aree interdette.

Articolo 65 — Posteggi temporaneamente liberi e spunta

1. I posteggi non occupati dal titolare entro le ore 7:45 sono assegnati per la giornata agli operatori legittimati al commercio su aree pubbliche presenti alla spunta, che si svolge alle ore 7:45.

2. L'assegnazione avviene in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato; in caso di parità prevale l'anzianità dell'attività risultante dal Registro delle imprese e, in ulteriore parità, l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'operatore assegnatario corrisponde il canone prima di occupare il posteggio, secondo le modalità indicate dall'incaricato. Gli incaricati alla riscossione

riversano al Comune le somme entro il termine stabilito dall'ente e comunque non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

4. L'assegnazione giornaliera non costituisce titolo preferenziale per il rilascio di una concessione pluriennale, salvo quanto previsto dalla normativa regionale.

Articolo 66 — Criteri tariffari del canone mercatale

1. Il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera standard prevista dall'articolo 1, comma 842, della legge n. 160 del 2019, come modificata dalla deliberazione tariffaria, alla superficie e ai giorni di occupazione. Alle occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare si applica la tariffa annua di cui al comma 841 della medesima disposizione.

2. Le tariffe possono essere differenziate in relazione a durata, ubicazione, tipologia del mercato, categoria merceologica, valore economico dell'area, servizi forniti e sacrificio imposto alla collettività.

3. La tariffa giornaliera è frazionata per ore in relazione all'orario effettivo, fino a un massimo di nove ore. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora intera superiore; la superficie è arrotondata al metro quadrato superiore.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 la deliberazione tariffaria può prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del venticinque per cento delle tariffe.

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal trenta al quaranta per cento sul canone complessivamente determinato, nella misura fissata dalla deliberazione tariffaria. La medesima deliberazione distingue, nel rispetto della legge, i titolari di posteggio e gli operatori ammessi alla spunta.

6. Le esenzioni e le agevolazioni ulteriori possono essere riconosciute soltanto dal presente regolamento o dalla legge. Il patrocinio non comporta automaticamente esenzione per le attività commerciali.

Articolo 67 — Pagamento del canone mercatale

1. Il titolare di posteggio versa il canone dovuto per l'intera annualità, determinato ai sensi dell'articolo 66, in unica soluzione entro il 31 gennaio quando l'importo non supera euro 250,00.

2. Per importi superiori a euro 250,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

3. Per il primo anno la prima rata o l'intero importo è versato prima del rilascio della concessione; le rate successive scadono alle date ancora utili indicate nell'avviso.

4. Gli operatori non titolari di posteggio versano il canone contestualmente all'assegnazione giornaliera e comunque prima di occupare il posteggio, secondo l'articolo 65, comma 3.

5. Per le fiere e le manifestazioni locali programmate dall'Amministrazione comunale, compresa la Fiera dell'Asparago, il pagamento è effettuato almeno

quindici giorni prima della data assegnata, salvo diverso termine motivato dall'ufficio.

6. I versamenti sono effettuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 844, della legge n. 160 del 2019, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice, fermo quanto stabilito dall'articolo 65, comma 3.

7. L'omesso pagamento non legittima l'occupazione ed è causa di sospensione o decadenza nei casi previsti dalla disciplina commerciale e dal titolo.

Articolo 68 — Occupazioni mercatali abusive e rinvio

1. È abusiva l'occupazione senza concessione o assegnazione, oltre la superficie o l'orario, in giorno diverso o protratta dopo sospensione, revoca, decadenza o scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge n. 160 del 2019 si applicano, in quanto compatibili, l'indennità e le sanzioni di cui all'articolo 48, oltre alle misure di sgombero, di sequestro e alle sanzioni commerciali previste dalla legge.

3. Per il procedimento, i controlli, la riscossione, i rimborsi e la tutela si applicano, in quanto compatibili, i Titoli II e VI.

4. Le prescrizioni organizzative del mercato possono essere aggiornate dall'organo competente nel rispetto del piano del commercio su aree pubbliche, della normativa regionale e dei contenuti essenziali del presente Titolo.

TITOLO X — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69 — Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni valide al 31 dicembre 2026 conservano efficacia sino alla scadenza, salvo revoca, decadenza o necessità di adeguamento per ragioni di sicurezza e di interesse pubblico. Dal 1° gennaio 2027 si applicano le tariffe, gli obblighi e le modalità di pagamento del presente regolamento.

2. I procedimenti non conclusi al 1° gennaio 2027 sono definiti secondo il presente regolamento, facendo salvi gli atti istruttori compatibili già compiuti.

3. Ai rapporti, alle violazioni e ai pagamenti anteriori al 1° gennaio 2027 continuano ad applicarsi le disposizioni sostanziali vigenti al momento del fatto, fermo il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole quando previsto dalla legge.

4. Le assegnazioni per affissione già efficaci proseguono sino alla scadenza; le nuove richieste sono disciplinate dal Titolo V.

5. Gli impianti pubblicitari legittimamente installati o autorizzati alla data del 31 dicembre 2026 sono fatti salvi sino alla scadenza del titolo anche quando eccedano i limiti dell'articolo 21. Sino al rientro nei limiti sono ammessi soltanto rinnovi, volture e sostituzioni che non comportino aumento del numero degli impianti né della superficie autorizzata, ferme restando le verifiche richieste dalla legge e dal presente regolamento.

6. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, i versamenti la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre di ciascun anno sono

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; i versamenti con scadenza successiva sono effettuati, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno e con eventuale conguaglio su quanto già versato, sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.

7. Fino all'adozione degli atti attuativi richiamati dal presente regolamento restano applicabili le disposizioni organizzative e tariffarie previgenti, in quanto compatibili e non contrastanti.

Articolo 70 — Abrogazione, entrata in vigore, efficacia, pubblicazione e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento si riferisce all'anno d'imposta 2027 ed entra in vigore il 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Dalla medesima data è abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25 maggio 2021, come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 3 febbraio 2023, nonché ogni disposizione comunale incompatibile.

3. Il regolamento e le deliberazioni tariffarie sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, reso applicabile al canone unico e al canone mercatale dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 147 del 2026, essi acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui si riferiscono e che l'invio telematico sia effettuato entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno.

4. I rinvii a norme statali o regionali si intendono riferiti al testo vigente nel tempo. Le modifiche legislative imperative si applicano direttamente; il Consiglio comunale adegua il regolamento quando esse incidano sulla chiarezza o sulla coerenza del testo.

5. Il funzionario responsabile può approvare modelli, istruzioni operative e specifiche tecniche necessarie all'attuazione, senza modificare elementi essenziali, tariffe, agevolazioni o sanzioni.

6. Per quanto non previsto si applicano la legge n. 160 del 2019 e le altre disposizioni vigenti richiamate dall'articolo 1.

APPENDICE 1 — CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE

La presente Appendice rileva ai soli fini della determinazione della tariffa, secondo l'articolo 28. Le strade e i tratti di strada appartenenti ad altri enti restano estranei al presupposto del canone per le occupazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Categoria 1 — Tariffa ordinaria

1. Largo da Ligurno.

2. Piazza Dogana.

3. Strada Provinciale n. 3.
4. Via Giovanni Baj.
5. Via Cacciatori delle Alpi.
6. Via dei Biancospini.
7. Via Elvezia.
8. Via Felice Mina.
9. Via Lugano.
10. Via Monte Generoso.
11. Via Santa Rita.
12. Via Turconi.
13. Via Varese.

Categoria 2 — Tariffa ridotta

Tutte le altre strade, piazze e aree pubbliche del territorio comunale non comprese nella Categoria 1.